



# STUDIO PERUZZI

Via Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571.994128

E-mail : [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
[paghe@studioperuzzi.com](mailto:paghe@studioperuzzi.com)

Sito: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

**Circolare flash n° 5/2005**

Empoli, 19 settembre 2005

## **ASSUNZIONE DIPENDENTI EXTRACOMUNITARI**

Facendo riferimento alle nostre circolari bimestrali n°4 del 18/05/2005, n°5 del 04/07/2005 e n°6 del 18/09/2005 circa l'argomento in oggetto, vogliamo porre l'attenzione dei datori di lavoro sui nuovi obblighi da ottemperare per stipulare un contratto di soggiorno con uno straniero extracomunitario o per rinnovare il relativo permesso di soggiorno, infatti, i nuovi adempimenti, che andremo a elencare qui sotto, prevedono la seguente documentazione:

1. certificato di stato di famiglia dello straniero, rilasciato dal comune di residenza in carta semplice, per uso lavoro;
2. per quanto riguarda l'alloggio:
  - se lo straniero è proprietario è necessaria una copia dell'atto notarile dell'acquisto dell'immobile, se invece è in affitto occorre una copia del contratto di locazione, se è ospite presso terzi è necessaria una dichiarazione di ospitalità dell'ospitante, corredata dei documenti di cui sopra;
  - se lo straniero è ospite in un albergo o una casa di accoglienza occorre una dichiarazione del responsabile o del titolare della struttura, in cui si dichiara che lo straniero ha a disposizione una camera o altro.
3. lo straniero deve fornire al datore di lavoro l'**attestazione della capacità alloggiativa**, dopo averla richiesta al comune di residenza (si segnala che per ottenere tale attestazione occorrono circa 15/20 giorni), nel frattempo può portare al datore di lavoro la ricevuta della richiesta di attestazione che, però, non è sufficiente per la regolarità del contratto di soggiorno; la legge prevede la sanzione penale di reclusione fino a due anni in caso di dichiarazioni false o mendaci e, nei casi più gravi (elusione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina) la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a € 15.000,00 per persona;
4. permesso di soggiorno per lavoro subordinato in originale;
5. fotocopia del passaporto;
6. codice fiscale del lavoratore.